



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Verbale di deliberazione del Commissario

N° 15

Del 04/03/2022

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2022-2025. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì quattro del mese di marzo alle ore 11:00 . nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,
premesso che:

l'art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall'art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18, ha previsto la nomina da parte della Giunta provinciale di un Commissario per ogni Comunità, al quale sono attribuite le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio;

con deliberazione n. 1616 di data 16.10.2020 e ss.mm. la Giunta provinciale ha nominato il signor Dominici Silvano quale Commissario della Comunità della Val di Non,

il signor. Dominici Silvano, in qualità di Commissario, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario Guazzeroni Marco .

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2022-2025. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2022.

Il presente provvedimento deliberativo viene adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della L.P. 06.08.2020 n. 6, dal Commissario nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio

IL COMMISSARIO

Premesso che il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale della Comunità della Val di Non è gestito dalla Comunità medesima in conformità alla convenzione, sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.).

visto l'art. 1, comma 668 della citata Legge n. 147, che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;

dato atto che il citato comma 668 consente di commisurare la tariffa rifiuti tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

richiamato l'art. 1, comma 780 della Legge 27.12.2019 n. 160 con il quale viene abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.M.U.P. e della TA.S.I., ferme restando le disposizioni che disciplinano la TA.RI.;

richiamata la deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", da ultimo modificata con deliberazione 24.11.2020 n. 493, nonché dalla deliberazione 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

richiamato inoltre il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita la tassa sui rifiuti - TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668);

vista la deliberazione del commissario 04.03.2022 n. 14 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m., dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate da A.R.E.R.A. rispettivamente con delibere n. 443/2019/R/RIF e n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e s.m.;

visti gli artt. 9 e 9 bis della Legge provinciale 15.11.1993 n. 36 e s.m. e i. in ordine alla politica tariffaria e all'assunzione dei relativi provvedimenti da parte dei Comuni della Provincia di Trento;

considerato che il Quarto Aggiornamento al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 09.12.2014 n. 2175, fissa gli obiettivi minimi di resa della raccolta differenziata per frazione merceologica;

considerato che la tariffa puntuale ha natura binaria ed è quindi composta da una parte fissa a copertura dei costi fissi, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte variabile, destinata a coprire i costi variabili, dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotti;

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, la parte fissa è commisurata, per le utenze domestiche, al numero di componenti del nucleo familiare, corretti mediante i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999, mentre, per quanto riguarda le utenze non domestiche, il criterio adottato per la determinazione della parte fissa è quello della superficie, integrato con coefficienti di produzione teorica dei rifiuti in relazione alle attività svolte;

dato atto che ai sensi del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva nel quale è contenuta la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, la tariffa è determinata in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Metodo Tariffario adottato da A.R.E.R.A. con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;

richiamata la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 con la quale A.R.E.R.A. ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025 e che tale deliberazione costituisce il nuovo riferimento per l'approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 e per la determinazione dei corrispettivi per l'utenza per l'anno 2022;

dato atto che tale nuovo metodo tariffario si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con previsione di un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente;

richiamate inoltre:

- la deliberazione A.R.E.R.A. n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 di "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" con la quale vengono, tra gli altri, determinati il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, per ciascun anno del periodo 2022-2025, oltre che il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pari a 6,3%;
- la determina 04 novembre 2021 2/2021 - DRIF di "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

visto l'art. 7 della citata deliberazione A.R.E.R.A. n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 nel quale è definita la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario e la determinazione dei corrispettivi per l'utenza, individuando ruoli e competenze dei vari soggetti coinvolti a vario titolo nel processo, come di seguito illustrato:

1. il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predisponde il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

2. l'Ente territorialmente competente o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, procede alla validazione delle informazioni fornite dal gestore medesimo, verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, assumendo conseguentemente le pertinenti determinazioni e provvedendo a trasmettere ad A.R.E.R.A. entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni:

- la predisposizione del citato Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025;
- con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

3. A.R.E.R.A., fatta salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

Dato atto che il medesimo art. 7 precisa che fino all'approvazione da parte di A.R.E.R.A. si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio della Comunità, dei Comuni della Val di Non e quelli forniti dal gestore privato appaltatore del servizio di raccolta e smaltimento come da documentazione trasmessa, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata dalla deliberazione 363/2021/R/rif;

Dato atto che il piano finanziario è stato validato in data 23.02.2022 dal Revisore dei Conti Dott. Domenico Mariano ai sensi de dell'art. 7 della Delibera 363/2021/R/rif del 3 Agosto 2021 dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'Articolo 28 dell'allegato A della citata delibera;

considerato che la relazione di accompagnamento descrive il nuovo metodo tariffario ed indica, tra le altre cose, il perimetro della gestione e i servizi forniti, la struttura operativa di raccolta rifiuti e pulizia delle strade, i dati relativi alla gestione del bacino di affidamento, le fonti di finanziamento, il programma degli interventi, il Piano degli investimenti, l'andamento del gettito tariffario negli anni e le tariffe per l'anno 2022;

appurato che tra gli aspetti più significativi del nuovo metodo tariffario di cui alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 di A.R.E.R.A., figurano alcuni elementi di novità rispetto al precedente metodo tariffario, ma anche di conferma, quali:

1. la predisposizione di un Piano Economico Finanziario elaborato sulla base dei ricavi ammessi per l'anno 2022, sulla base dei dati contabili effettivi 2020 e, per gli anni 2023, 2024, 2025, sulla base dei dati a preconsuntivo dell'anno 2021;
2. il mantenimento dei fattori di sharing (intesi come fattori di ripartizione dei benefici tra gestori e utenti), in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'output recuperato;
3. la quota destinata alla remunerazione del capitale investito, stabilita al 6,3% (legato all'andamento del Rendistato);

preso atto che, alla luce dell'applicazione del nuovo metodo tariffario deliberato da A.R.E.R.A., l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF è così quantificato:

1. un importo totale di costi, corrispondente alle entrate tariffarie previste per l'anno 2022, calcolato secondo il metodo tariffario A.R.E.R.A., pari a euro 4.906.227,00;
2. un conseguente ammontare di costi variabili pari a euro 2.835.704,00 e di costi fissi pari a euro 2.070.523,00 di cui euro 795.672 riferiti a costi di spazzamento e lavaggio strade sostenuti dai Comuni;
3. un importo totale di costi, corrispondente alle entrate tariffarie previste per gli anni 2023, 2024 e 2025, calcolato secondo il metodo tariffario A.R.E.R.A., rispettivamente pari ad euro 5.021.269,00, euro 5.038.339,00 ed euro 5.014.352,00;

appurato che il totale complessivo dei costi di cui ai punti 2. e 3. del precedente capoverso considera, tra le altre cose, un fattore "b sharing" pari a 0,60 e "b(1+w)" pari a 0,66 per l'anno 2022, e "b sharing" pari a 0,40 e "b(1+w)" pari a 0,44 per gli anni 2023- 2024 e 2025;

richiamato l'art. 4 della citata deliberazione di A.R.E.R.A ai sensi del quale, in ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal Piano Economico Finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2;

dato atto, pertanto, che la parte fissa delle tariffe è stata determinata applicando i coefficienti Kb (utenze domestiche) e Kc (utenze non domestiche) del D.P.R. n. 158/1999, come indicato nel Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

ritenuto di mantenere, per l'anno 2022, l'incidenza dei costi fissi, al 75% per le utenze domestiche e al 25% per le utenze non domestiche;

Considerato che nei Comuni della Val di Non si applica già dal 01.01.2005 la tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dal 01.01.2007 è stato introdotto un sistema di raccolta personalizzato della frazione secca residua e della frazione organica dei rifiuti, realizzando pertanto un sistema di misurazione puntuale, così come definito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017.

Rammentando che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitario “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Rilevato pertanto che viene applicata la tariffa corrispettiva in luogo della tassa rifiuti, come previsto dall'art. 1 comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa corrispettiva si articola in una quota fissa e in una quota variabile;

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/99, quota fissa per le utenze non domestiche commisurata alle superfici e alla tipologia di attività degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e non differenziati prodotti. La quota variabile comprende in ogni caso una quota base di conferimenti minimi garantiti di rifiuto indifferenziato

richiamato il Decreto legislativo n. 116/2020 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, ai sensi del quale è contemplata la possibilità per le utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

considerato che a tal proposito sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale COEXP116 destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020 e per tutte le annualità del secondo periodo regolatorio il coefficiente C116 è previsto a 1% e le componenti di natura previsionale COEXP116 per un importo pari ad € 119.650;

appurato, conseguentemente, che, dando applicazione al nuovo metodo tariffario di cui alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 di A.R.E.R.A., nonché del metodo normalizzato secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, i corrispettivi per l'utenza, come quantificati (Appendice 4), consentono, per l'anno 2022 e ugualmente per ogni anno dell'arco temporale di riferimento del Piano Economico Finanziario, la copertura integrale dei costi quantificati nel Piano Economico finanziario in euro 4.906.227,00;

preso atto che la Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Val di Non, in occasione della seduta svoltasi in data 03.03.2022, ha espresso – ai sensi dell'art. 13 (“Forme di consultazione”) della convenzione disciplinante il trasferimento volontario del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale – il proprio parere favorevole sulla suddetta proposta di Piano finanziario (n. 17 voti favorevoli, espressi dai n. 17 componenti presenti e votanti sui n.23 assegnati);

richiamato l'art. 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ai sensi del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della tariffa rifiuti, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

richiamato inoltre l'art. 32 comma 3 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva secondo cui l'ammontare annuo della tariffa viene riscosso in via ordinaria con emissione di fatture a cadenza

Cod. Proposta 133

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

semestrale;

visto l'articolo 3 comma 5quinquies del D.L. n. 228/2021, come convertito dalla L. n. 15/2022, che ha stabilito il nuovo termine per l'adozione dei provvedimenti in materia di TA.RI. o TA.RI.P. fissandolo, a partire dal 2022, al 30 aprile di ciascun esercizio. Tale disposizione (che deroga il principio generale di cui all'articolo 1 comma 683 della L. n. 147/2013) ha natura strutturale e permanente. In sostanza, dal 2022 le delibere (Regolamento, PEF, sistema tariffario) relative a queste entrate possono essere adottate anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del servizio Tariffa Igiene Ambientale e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa d'igiene ambientale, approvato con deliberazione del Commissario n. 11 di data 19.02.2021.

Visto il Regolamento per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, approvato con delibera del Consiglio n. 22 di data 31.07.2017.

Visto il vigente Statuto della Comunità.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 4 del Consiglio di Comunità del 27.03.2018.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., in modo da poter dare rapido seguito alle successive fasi predisposizione, validazione e trasmissione del PEF.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Commissario, come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 dd. 16.10.2020.

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dalla tariffa d'igiene ambientale per il periodo 2022-2025, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, appendice 1 e 2 , allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e essenziale;
2. di dare atto che il citato Piano Economico Finanziario 2022-2025 è stato validato con atto di data 23.02.2022 dal Revisore dei Conti Dott. Domenico Mariano ai sensi de dell'art. 7 della Delibera 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021di ARERA, di cui all' appendice 3, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e essenziale;
3. di approvare, sulla base delle risultanze del citato Piano Economico Finanziario, i corrispettivi per l'utenza per l'anno 2022, nelle misure indicate nell' appendice 4, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e essenziale;
4. di dare altresì atto che, dando applicazione al nuovo metodo tariffario di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 di A.R.E.R.A, nonché del metodo normalizzato secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, i corrispettivi per l'utenza, come determinati, consentono, per

l'anno 2022, la copertura integrale dei costi quantificati nel Piano Economico Finanziario in euro 4.906.227,00;

5. di dare altresì atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento, di natura corrispettiva, sono da assoggettare ad I.V.A;
6. di fissare al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'applicazione dei corrispettivi per l'utenza di cui al presente provvedimento;
7. di pianificare il pagamento della tariffa rifiuti 2022 in due rate semestrali, con emissione nei mesi di settembre 2022 e marzo 2023;
8. di stabilire, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689, nella misura del minimo edittale il pagamento ridotto delle sanzioni previste dall'art. 33, comma 1, del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
9. di trasmettere conseguentemente ad A.R.E.R.A., ai sensi dell'art. 7.6 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 della medesima Autorità, il Piano Economico Finanziario 2022-2025, la relativa relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, nonché i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2022;
10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per le motivazioni espresse in premissa.
11. Di demandare al Responsabile del servizio Tariffa Igiene Ambientale di procedere agli adempimenti e alle comunicazioni di cui al punto 9) del presente atto;
12. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a. opposizione al Commissario della Comunità, nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Commissario
Silvano Dominici
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario
Guazzeroni Marco
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2022-2025. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 04/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Moreno Rossi

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

Proposta di deliberazione del Commissario

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2022-2025. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2022

Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

Cles, 04/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. FABRIZIO INAMA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all’albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 04/03/2022

IL SEGRETARIO
Dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



COMUNITÁ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

**COMUNITA' DELLA VAL DI NON
(Provincia di Trento)**

**Deliberazione del Commissario
N. 15 del 04/03/2022**

**Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2022-2025.
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO
2022**

Certificazione di esecutività

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed è immediatamente eseguibile..

Cles, lì 04/03/2022

Il Segretario generale
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)